

CITTADINANZA ITALIANA VIA MATERNA STATO ATTUALE DELLA GIURISPRUDENZA

PROF. DOTT. HORACIO GUILLÉN

La Costituzione Repubblicana

Stabilisce come principi fondamentali
l'uguaglianza di tutti i cittadini, e
l'uguaglianza tra i sessi e tra i coniugi
(artt. 3 e 29)

Sentenza n. 30 del 1983 della Corte Costituzionale

- Dichiarò la illegittimità costituzionale dell'art. 1, 1, L. 555, in tanto non prevedeva che fosse italiano anche il figlio di madre cittadina.

Il Parere n. 103 del 1983 del Consiglio di Stato

- Stabilisce che le sentenze della Corte Costituzionale non possono retroagire oltre il 1.1.48.
- Il figlio nato da cittadina italiana, e padre straniero, in precedenza a questa data è ritenuto straniero.

Le sentenze della Cassazione

- La Suprema Corte di Cassazione ha dato differenti soluzioni giurisprudenziali - in ordine all'ambito di operatività del principio di retroattività delle pronunce di illegittimità costituzionale - in punto di norme che disciplinano la cittadinanza, di forma tale che si sono stabiliti due diversi filoni giurisprudenziali.

Legge del 5 febbraio 1992, N. 91

- Stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini (art. 1).
- Esclude la retroattività (art. 20).

Le due posizioni della Cassazione

Sezioni Unite

Si sofferma sulla
irretroattività

Considera il rapporto
esaurito

•Ritiene che la donna
sposata prima del 48, ha
perso la cittadinanza e
deve riacquistarla

Sezione Civile I

Accetta la irretroattività

Considera il rapporto
pendente

Considera che dal
1.1.48 il figlio comincia
ad essere cittadino

Le sentenze dei tribunali di prima istanza e delle corte d'appello.

Dal 1.1.48 la donna sposata in precedenza
riacquista la perduta cittadinanza italiana,
senza rendere nessuna dichiarazione.

Dal 1.1.48 tutti i figli nati in precedenza, da
madre cittadina e padre straniero,
cominciano ad essere cittadini.

Fondamenti delle sentenze dei tribunali inferiori.

- La antica L. 555 prevedeva fattispecie in cui il figlio acquistava la cittadinanza in data posteriore alla nascita:
- Riconoscimento.
- Attribuzione di paternità.
- Acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore.
- Riacquisto della cittadinanza da parte del genitore.

Altri casi:

- Adozione.
- Discendenti degli antichi abitanti dei territori appartenenti all'Austroungaria.
- Esuli dei territori della ex Jugoslavia.

Situazioni discriminatorie

- Tra le donne sposate in precedenza al 1948 e le sposate a far data dal 1.1.48.
- Tra i figli delle due predette categorie di donne.
- Tra i figli della donna che non aveva perso l'originaria cittadinanza italiana e i figli della donna che:
 - Acquistava o riacquistava la cittadinanza italiana
 - Gli era attribuito il figlio in sede giudiziaria.
 - Riconosceva un figlio a far data dal 1.1.1948, anche se nato in precedenza.

Norme violate

- Costituzione: Artt. 3 e 136
- Patti internazionali sottoscritte dall'Italia:
 - Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948.
 - Convenzione di Roma del 1950 (C.E.D.U.)
 - Convenzione per l'eliminazione di tutta forma di discriminazione riguardo le donne (N.York 1978).

La Sentenza 4466/09 della Cassazione a S.U.

- Dal 1.1.48 si riconosce la cittadinanza alla donna che l'aveva perso per matrimonio, perché tale perdita senza sua volontà è effetto perdurante – della precedente norma - dopo quella data.
- Riacquista la cittadinanza il figlio nato in precedenza al 1948 in base al rapporto di filiazione da madre cittadina.
- Il riconoscimento della cittadinanza non può negarsi neppure nel caso di morte degli ascendenti.

Nuova situazione discriminatoria

- La cittadinanza italiana si viene allargando tanto in base alle successive modificazioni della legge, quanto in forma pretoriana.
- Nonostante, sono rimasti in situazione di discriminazione i naturalizzati all'estero in precedenza alla Legge 91/92.
- La precitata sentenza n. 4466 sembra di aprire la porta al riacquisto della cittadinanza ai naturalizzati all'estero, in base al ripristinarsi del quadro normativo che – di altra maniera – produrrebbe una nuova situazione discriminatoria contro i naturalizzati all'estero e i loro figli, riguardo ai quali ancora non è prevista nessuna possibilità di riacquisire l'originaria cittadinanza.

Proposte di riforma alla L. 91/92.

- C 2006 (Adriano Paroli) Limitazione generazionale, divieto della doppia cittadinanza e obbligo di tributare tasse.
-
- C 103 - C 104 (Giuseppe Angeli) Riacquisto naturalizzati all'estero e i loro discendenti.
- C 457 (Gianclaudio Bressa) Forme di jus soli e agevolazione della cittadinanza agli immigrati.
- C 718 (Marco Fedi e altri) Naturalizzati e nati in precedenza all'anno 1948.
- C 995 (Ricardo Merlo) Nati in precedenza all'anno 1948.
- C 2670 Proposta bipartisan (Andrea Sarubbi – Benedetto Granata) in base al testo unico della XV Legislatura.